



## CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: (QUESTION TIME) "NON APPLICABILITÀ AL SETTORE NON PROFIT DEL NUOVO ART. 49 COMMA 3 DEL D.LGS. 8/2015 SULLA COMUNICAZIONE ENTRO 60' DALL'INIZIO DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO ACCESSORIO DEI DATI ANAGRAFICI (O DEL CODICE FISCALE) DEL LAVORATORE" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MAGLIANO IN DATA 2 NOVEMBRE 2016.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

### PREMESSO CHE

- il "buono lavoro" (chiamato anche "voucher") è una modalità di retribuzione del lavoro accessorio;
- con il Decreto Legislativo n. 185/2016 correttivo al "Jobs Act", il Governo ha introdotto alcune disposizioni che integrano e modificano, fra l'altro, il cosiddetto Codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo n. 81/2015;
- nell'ambito di tali modifiche, assume particolare rilievo proprio l'intervento in materia di lavoro accessorio, rispetto al quale si introduce una maggiore tracciabilità dei "voucher" e una specifica disciplina sanzionatoria;

### CONSIDERATO

che il nuovo articolo 49, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2015 stabilisce anzitutto che "i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione";

### INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere se sia intenzione dell'Amministrazione rispettare le indicazioni della circolare escludendo il Settore Non Profit, come previsto dalla normativa, dall'applicabilità del nuovo articolo 49, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015.

F.to Silvio Magliano